



Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

IN VIGORE DAL 01/10/2006

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi e la concessione di contributi e sovvenzioni ai cittadini, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi.

ART. 2 – DESTINATARI

Hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento, in riferimento all'art. 2, comma 1, della Legge 8 novembre 2000 n° 328 e all'art. 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n° 1 i soggetti residenti nel territorio comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento si utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 130/2000 e DPCM 242/2001.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 2-ter del D.Lgs. 130 del 03.05.2000 "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap grave, di cui all'art. 3 c. 3 della L. 05.02.1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL" la situazione economica da considerare è riferita al solo assistito.

Con riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 130 del 03.05.2000 per "soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL", si intendono gli anziani titolari di indennità di accompagnamento e in possesso di certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato è stabilita dal secondo mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

Le situazioni economiche anomale dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale, si individuano otto fasce economiche, dalla A alla H, delle quali la prima pari ad € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta euro) e le successive incrementate rispettivamente di € 2.700,00 (duemilasettecento euro) fino alla fascia F, mentre il valore massimo ISEE di riferimento costituente i limiti di fascia G e H viene stabilito in € 30.000,00.

L'importo della prima fascia, l'incremento fissato inizialmente in € 2.700,00 e il valore ISEE massimo di riferimento saranno annualmente rivalutati tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

FASCE	ISEE
A	Fino a € 5.250,00
B	Fino a € 7.950,00
C	Fino a € 10.650,00
D	Fino a € 13.350,00
E	Fino a € 16.050,00
F	Fino a € 18.750,00
G	Fino a € 30.000,00
H	Oltre € 30.000,00

Nel caso in cui il richiedente la prestazione, abbia un ISEE superiore all'importo stabilito nella fascia massima (H), ha la facoltà di presentare un'autocertificazione che attesti tale situazione, senza l'obbligo di presentare la dichiarazione ISEE.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione rifiuti di presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE o l'autocertificazione di cui al paragrafo precedente, il servizio verrà fornito ponendo comunque il soggetto nella fascia H.

CAPO II – SERVIZI ED INTERVENTI

ART. 5 - TIPOLOGIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi:

- Assistenza domiciliare
- Trasporto
- Frequenza centri diurni
- Centro di Aggregazione Giovanile
- Contributo per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali
- Contributi economici
- Concessione di prestiti sull'onore

ART. 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate prevalentemente al domicilio dell'utente con particolare riferimento a categorie di soggetti quali anziani, portatori di handicap, minori a rischio e comunque a favore di quei soggetti che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.

6.1 - Assistenza domiciliare a favore di anziani

Destinatari

Hanno diritto ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare gli anziani a partire dai 65 anni, non autosufficienti, senza o i cui figli siano impossibilitati, per motivati e seri problemi personali e/o di gestione familiare, ad occuparsi di loro.

Prestazioni

Il servizio comprende prioritariamente prestazioni di intervento sulla persona (igiene e cura della persona, aiuto nella preparazione e/o somministrazione dei pasti, supporto nella deambulazione, ecc..).

Le prestazioni di cura dell'ambiente di vita dell'anziano (riassetto e pulizia dell'alloggio e della biancheria) saranno fornite prevalentemente come prestazione secondaria e complementare all'assistenza personale.

Solo in casi particolari motivati dall'Ufficio Servizi Sociali, potranno essere fornite solo le prestazioni di cui al secondo comma.

Le suddette prestazioni saranno fornite tramite Ausiliaria Socio Assistenziale (ASA).

In ogni caso il servizio non potrà superare le 10 ore settimanali.

Contribuzione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio che verrà considerato per determinare il grado di contribuzione dell'utente è di € 17,00 (diciassette euro) orari, da aggiornarsi annualmente tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente, indipendentemente dal costo effettivo per il Comune.

Per determinare il grado di contribuzione dell'utente al costo del servizio si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 4.

Tabella n° 1

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	20%
Fascia B	26%
Fascia C	32%
Fascia D	38%
Fascia E	44%
Fascia F	50%
Fascia G	60%
Fascia H	70%

6.2 - Assistenza domiciliare a favore dei soggetti portatori di handicap

Destinatari

L'intervento è rivolto a nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap.

Prestazioni

Le prestazioni sono differenziate a seconda delle finalità da perseguire.

Per finalità di tipo educativo, rese tramite educatore professionale, verranno promosse attività didattiche e ludico-ricreative volte allo sviluppo o al mantenimento delle residue capacità del soggetto.

Per finalità di supporto personale di tipo assistenziale, da riconoscersi in caso di carico assistenziale molto gravoso per i familiari, in particolare se anziani, in relazione ad elevato livello di compromissione del soggetto, verranno riconosciute prestazioni di cura e igiene della persona, somministrazione pasti, aiuto nel vestirsi e nella deambulazione.

In qualsiasi caso il monte ore settimanale del servizio non potrà essere superiore a n. 15 ore.

Contribuzione dell'utente al costo del servizio

Per determinare il grado di contribuzione dell'utente al costo del servizio si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 4.

Il costo del servizio che verrà considerato per determinare il grado di contribuzione dell'utente è di € 17,00 (diciassette euro) orari per i servizi forniti con personale ASA e di € 20,00 (venti euro) orari per l'educatore, da aggiornarsi annualmente tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente, indipendentemente dal costo effettivo per il Comune.

La quota massima annuale massima non dovrà superare il 60% dell'indennità di accompagnamento, anche se non percepita.

Tabella n° 2

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	20%
Fascia B	24%
Fascia C	28%
Fascia D	32%
Fascia E	36%
Fascia F	40%
Fascia G	45%
Fascia H	55%

6.3 - Assistenza domiciliare a favore di minori o soggetti a rischio di emarginazione

Destinatari

Hanno diritto ad usufruire dell'intervento le persone a rischio di emarginazione, in particolare se minori.

L'intervento può essere attivato sia su richiesta della famiglia, sia su proposta del servizio sociale comunale in accordo con l'équipe minori dell'Ambito Territoriale Canturino.

Contribuzione dell'utente al costo del servizio

In caso di attivazione coatta o su iniziativa della scuola e/o del servizio sociale comunale il servizio di assistenza domiciliare minori gestito dall'Ambito Territoriale Canturino è gratuito.

ART. 7 - SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Amministrazione comunale può effettuare il servizio di trasporto in favore di:

- soggetti portatori di handicap;
- persone anziane;
- minori;
- soggetti a rischio di emarginazione

Il servizio sarà erogato compatibilmente con le disponibilità finanziarie, umane e strumentali a disposizione.

Il servizio può essere attivato anche con affidamento ad un Ente esterno.

Contribuzione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio posto a carico dell'utente è determinato come da tabella n.3 e n.4:

Tabella n. 3

per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati per tre o più giorni la settimana (andata e ritorno)	Entro 10 Km	Costo mensile: € 40,00=
	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 60,00=
per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati per tre o più giorni la settimana (solo andata o solo ritorno)	Entro 10 Km	Costo mensile: € 22,50=
	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 30,00=
Per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati 1 o 2 volte la settimana (andata e ritorno)	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 22,50=
	Entro 10 Km	Costo mensile: € 30,00=

Per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati 1 o 2 volte la settimana (solo andata o solo ritorno)	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 11,00=
	Entro 10 Km	Costo mensile: € 12,50=
Per servizi saltuari 1 Viaggio	Nel territorio	Costo € 0,80
	Entro 10 Km	Costo € 1,20
	Entro 20 Km	Costo € 2,40
	Oltre 20 Km	Costo € 5,00
Per servizi saltuari 2 Viaggi	Nel territorio	Costo € 1,60
	Entro 10 Km	Costo € 2,40
	Entro 20 Km	Costo € 4,80
	Oltre 20 Km	Costo € 10,00

Tabella n° 4

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	30%
Fascia B	40%
Fascia C	50%
Fascia D	60%
Fascia E	70%
Fascia F	80%
Fascia G	90%
Fascia H	100%

I suddetti importi verranno annualmente aggiornati tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

La quota dovuta verrà proporzionalmente ridotta per i giorni in cui non si usufruisce del servizio oppure in caso di impossibilità dell'effettuazione.

Il servizio verrà erogato gratuitamente:

- ai disabili per il raggiungimento della scuola dell'obbligo;
- ai soggetti destinatari di trasporti correlati ad interventi promossi dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 8 - FREQUENZA CENTRI DIURNI

Destinatari

Hanno diritto di usufruire dell'intervento del Comune i soggetti portatori di handicap.

L'Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura con esclusione degli inserimenti già in atto al momento della richiesta di contributo.

Contribuzione dell'utente al costo della retta di frequenza

La quota base di riferimento per il calcolo del grado di contribuzione dell'utente è il costo effettivo del servizio che viene calcolato sulla base dei preventivi di spesa e rivisto per differenza in fase di consuntivo.

Entro il 1° semestre dell'anno successivo a quello di riferimento l'importo preventivato verrà adeguato tenendo conto della differenza tra il costo a preventivo e quello risultato dal consuntivo. Se la differenza a carico dell'utente risultasse consistente, la stessa verrà suddivisa in massimo 6 mensilità. Se tale differenza risultasse positiva la maggiore quota versata dall'utente verrà dedotta dalle successive mensilità.

I contributi saranno calcolati in base alla tabella n. 5 per gli utenti degli SFA e CSE e in base alla tabella n. 6 per gli utenti dei CDD.

Per i soggetti che frequentano i centri diurni disabili convenzionati (CDD), dopo aver determinato il contributo dovuto in base alla fascia di appartenenza, verrà sottratta la quota già versata all'Ambito Territoriale, come da regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2005.

Per i soggetti che frequentano centri diurni disabili non convenzionati (CDD, CSE e SFA), dopo aver determinato il contributo dovuto in base alla fascia di appartenenza, verrà sottratto il 75% della quota già versata alla struttura.

In caso di interruzione non motivata e non concordata con i Servizi Sociali, l'utente è tenuto al versamento delle mensilità previste dalla convenzione che regola il servizio.

Tabella n° 5

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	18%
Fascia B	22%
Fascia C	26%
Fascia D	30%
Fascia E	34%
Fascia F	40%
Fascia G	46%
Fascia H	50%

Tabella n° 6

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	18%
Fascia B	21%
Fascia C	24%
Fascia D	27%
Fascia E	30%
Fascia F	33%
Fascia G	36%
Fascia H	40%

ART. 9 – CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

L'Amministrazione Comunale gestisce il Centro di Aggregazione Giovanile "Tempo... Insieme" rivolto a minori residenti.

Il costo del servizio posto a carico dell'utente è determinato come di seguito:

- per la frequenza del Centro di Aggregazione pomeridiano € 5,00 mensili;
- per la frequenza all'iniziativa Estate Ragazzi € 30,00 settimanali e in caso di partecipazione di due o più fratelli riduzione del 50% dal 2° fratello in poi.

Il suddetto importo verrà annualmente aggiornato tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

ART. 10 - CONTRIBUTO PER RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero, anche temporaneo, di soggetti in condizioni di bisogno in Case di Riposo, Istituti e Comunità secondo le modalità di seguito specificate.

L'Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura di ricovero con esclusione dei ricoveri già in atto al momento della richiesta di contributo.

Destinatari

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune i soggetti in stato di bisogno, in particolare

anziani e portatori di handicap.

La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell'Assistente sociale.

Modalità dell'intervento

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire ad integrazione della retta per le strutture a favore di cittadini residenti in stato di bisogno, anche temporaneo, che siano in possesso di una certificazione ISEE non superiore a € 18.000,00 (Euro diciottomila). Tale limite verrà annualmente adeguato sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

Ai fini del calcolo della contribuzione verranno dedotte dal costo effettivo della retta, i flussi di reddito continuativi (pensione mensile, indennità di accompagnamento, assegno INAIL, rendite vitalizie di qualsiasi natura, altre entrate). Sarà previsto di riservare una quota massima per spese personali di € 100,00 (Euro cento) mensili.

Nel caso in cui tali entrate non siano sufficienti a coprire i costi si procederà ad una valutazione delle disponibilità del patrimonio mobiliare che dovranno essere utilizzate fino ad esaurimento. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale, tale patrimonio concorrerà a coprire i costi dell'intervento.

Attivazione del servizio

La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell'Assistente Sociale; la relazione contenente la proposta di intervento viene sottoposta al Responsabile del Servizio per l'emissione del provvedimento finale.

Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza dell'importo complessivamente pagato dal Comune.

ART. 11 - CONCESSIONE DI PRESTITI SULL'ONORE

Natura dell'intervento

Il prestito sull'onore è un prestito in denaro senza interessi, ovvero a "tasso zero", da restituire attraverso rate mensili. E' perciò un contributo economico che richiede al cittadino beneficiario di essere parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia.

Destinatari

Sono beneficiari dei prestiti sull'onore tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Figino Serenza in particolari condizioni di disagio legati a problematiche di salute, di mancanza temporanea di lavoro o ad eventi gravi che abbiano reso improvvisamente insostenibili le condizioni economiche e sociali del nucleo familiare.

Modalità dell'intervento

L'importo relativo a ciascun prestito non potrà essere superiore a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) da restituire attraverso rate mensili entro un periodo di tempo concordato con i Servizi Sociali, che non può superare i 24 mesi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le modalità e i tempi di concessione del prestito anche attraverso l'erogazione rateale.

Le domande verranno evase in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi stabiliti in bilancio.

Il prestito sull'onore non può essere concesso più di una volta nell'arco di un anno e comunque finché non è stato rimborsato totalmente il prestito ricevuto.

Non può essere richiesto un prestito d'onore se all'interno dello stesso nucleo familiare è stato concesso tale beneficio e la relativa procedura non si è ancora conclusa.

L'ammissione al prestito sull'onore è incompatibile con il riconoscimento di un contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale o di altre agevolazioni della stessa natura, erogate da altri soggetti pubblici o privati.

Il richiedente del prestito sull'onore deve essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad € 10.200,00 (Euro diecimiladuecento). Tale limite verrà annualmente adeguato sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

Procedimento

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere prodotte, su modulistica appositamente predisposta, unitamente ad ogni documentazione ritenuta utile all'individuazione delle motivazioni della richiesta, della finalità della stessa e della propria capacità di restituzione del prestito, nonché alla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche in corso di validità (ISEE).

L'Assistente Sociale redige una relazione, che verrà trasmessa al Responsabile del Servizio per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio attiverà tutte le procedure per l'erogazione del beneficio e per il piano di recupero individuale, secondo le condizioni dei singoli casi.

Obblighi dei beneficiari

- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Per i soggetti in età lavorativa e non occupati e abili al lavoro accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

Inadempienze

Il mancato rispetto del piano di rientro del prestito, dopo tre mensilità, rilevata la sussistenza di valide motivazioni, comporta una rivalutazione della situazione con eventuale revisione del progetto iniziale.

In caso di mancata restituzione del prestito, anche parziale, verrà a decadere il diritto all'erogazione di futuri prestiti o benefici di natura socio-economica.

In caso di risoluzione anticipata dell'evento che ha determinato la situazione di momentanea difficoltà, sarà valutata l'eventualità di una revisione del piano di recupero.

ART. 12 – CONTRIBUTI ECONOMICI

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire con la concessione di contributi economici a favore di cittadini residenti in stato di bisogno, anche temporaneo, che siano in possesso di una certificazione ISEE non superiore a € 8.400,00 (Euro ottomilaquattrocento). Tale limite verrà annualmente adeguato sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

In caso di certificazione ISEE superiore a € 8.400,00 (Euro ottomilaquattrocento), verrà valutata la concessione del contributo economico solo in caso di eventi gravi ed eccezionali.

Qualora l'Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con:

- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di utenze e dei canoni di affitto;
- pagamento diretto a fornitori di generi alimentari di prima necessità.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

L'entità del contributo sarà valutata, successivamente all'istruttoria socio-economica, da parte dell'Assistente sociale, che elabora nella relazione una proposta da sottoporre al Responsabile del Servizio per l'emissione del provvedimento finale.

CAPO III – PROCEDURE

ART. 13 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il procedimento finalizzato all'erogazione di servizi o sovvenzioni inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, dei familiari o su proposta dell'Assistente sociale.

Per una corretta istruttoria della pratica l'Assistente sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e la seguente documentazione:

- stato delle relazioni familiari dell'utente;
- certificazione ISEE o autocertificazioni di cui all'art. 3, per i servizi, e/o documentazione reddituale e patrimoniale del soggetto interessato alla prestazione (per integrazione rette);. A tal proposito l'Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità dei dati;
- eventuale impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute;
- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- ogni altro documento ritenuto idoneo e/o necessario all'istruttoria della pratica.

ART. 14 - ISTRUTTORIA

L'Assistente sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento sulla situazione economica dell'interessato e degli eventuali obbligati;
- accertamento sulla situazione personale e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
- valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio;
- relazione con progetto circa il tipo di intervento o contributo, con la possibilità, in casi gravi e particolari, di prevedere una diversa entità di contribuzione al costo del servizio se l'utente sostiene già altre spese documentate di natura sociale, socio-assistenziale o sanitaria e di avere la facoltà di interpretare in modo flessibile i limiti di accesso ai diversi servizi.

Attivazione dei servizi

La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell'Assistente Sociale.

Interruzione dei servizi

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a) richiesta scritta dell'utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell'interessato;
- b) per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'ammissione;
- c) qualora l'utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un periodo superiore a due mesi; in tal caso si darà corso alla procedura per l'azione di rivalsa.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per la definizione del termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento si rimanda al vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso".

ART. 16 - DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe

con esso incompatibili.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19 - PUBBLICITA'

Il presente regolamento, intervenute le pubblicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Esaminato

dalla Commissione Servizi alla Persona, con parere favorevole, in data 24/07/2006

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 26/07/2006

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/08/2006 al 01/09/2006

Entrato in vigore il 01/10/2006

MODIFICHE**Esaminato**

dalla Commissione congiunta Servizi alla Persona e Affari Istituzionali, con parere favorevole, in data 01/12/2009

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n.00 del 15/12/2009

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/12/2009 al 30/12/2009

Modifiche Entrate in vigore il 01/01/2010